

AVVISO

Decreto legislativo 222/2016: semplificazione delle procedure per le attività soggette a SCIA

In data 25 novembre 2016 è stato approvato il decreto legislativo n. 222, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/11/2016, nel quale è stato individuato l'elenco delle attività soggette a SCIA e ad altre comunicazioni, contenuto nella tabella A allegata al decreto.

In particolare, gli ambiti delle attività individuate nel decreto riguardano le **attività commerciali, l'edilizia e l'ambiente**.

I SETTORI DI CUI ALLA TABELLA A

Tra le prime rientrano: **commercio** su area privata e commercio su area pubblica; somministrazione di alimenti e bevande; strutture ricettive e stabilimenti balneari; spettacoli e intrattenimenti; sale giochi; autorimesse; distributori di carburanti; officine di autoriparazione; acconciatori ed estetisti; panifici; tintorie e lavanderie; attività tipografiche, fotografiche, ed altre assimilabili.

Per il settore dell'**edilizia** la tabella allegata al decreto elenca i vari tipi di interventi edilizi, indicando per ciascuno di essi il regime amministrativo di riferimento, cioè permesso di costruire, Cila, Scia e attività libere.

Riguardo all'**ambiente**, vengono indicati i procedimenti riguardanti l'Aia (Autorizzazione integrata ambientale), la Via (Valutazione di impatto ambientale), l'A.U.A. (Autorizzazione unica ambientale); le emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti, l'inquinamento acustico, gli scarichi idrici, ed ulteriori attività legate all'ambiente.

I titoli abilitativi sono i seguenti: la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività); l'autorizzazione espressa; il silenzio-assenso; la comunicazione.

SCIA – SCIA UNICA – SCIA CONDIZIONATA

La SCIA può essere a sua volta di tre tipi: semplice, unica o condizionata.

Il procedimento per la **SCIA semplice** è previsto dell'art. 19 della legge 241/90, che dispone che **l'attività può essere iniziata immediatamente** dopo la presentazione della segnalazione; entro 60 giorni (30 in materia edilizia) la pubblica amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e, quando ne accerta la carenza, può vietare la prosecuzione dell'attività o chiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente.

La **SCIA unica** fa riferimento al caso in cui debbano essere presentate **più comunicazioni per l'attività da svolgere**: in quest'ipotesi l'interessato potrà presentare un'unica Scia allo **Sportello Unico del Comune**, il quale la trasmetterà immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza.

Se entro 60 giorni (30 in materia edilizia) si accerta la carenza dei requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o chiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente.

Quando la Scia è subordinata all'acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, si parla di **SCIA condizionata**, nel qual caso l'interessato dovrà **presentare l'istanza**

di autorizzazione allo Sportello Unico contestualmente alla Scia; l'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello Unico all'interessato.

AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Se la tabella indica l'**autorizzazione**, è necessario un provvedimento espresso, salvi i casi in cui è previsto il **silenzio-assenso** ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990; laddove è previsto il regime della **comunicazione**, essa, eventualmente corredata delle necessarie asseverazioni o certificazioni richieste dalla legge, **produce effetto dal momento della presentazione all'amministrazione interessata o allo Sportello Unico.**

Nel settore edilizio, oltre a modificare alcune disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell'edilizia), il decreto rinvia ad un **successivo provvedimento, da emanare entro 60 giorni, per l'adozione di un glossario unico** contenente l'elenco delle principali opere edilizie e l'individuazione del relativo regime giuridico.

Si consiglia la lettura della Tabella A, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in allegato al decreto, per l'individuazione – all'interno dell'elenco ivi contenuto - dell'attività da svolgere e del procedimento da seguire per l'inizio, la modifica o la cessazione della stessa.